

Circol@re nr. 22 dell'8 giugno 2021

ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI DOMANDA IN VIA TELEMATICA ENTRO IL 30 GIUGNO

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

L'assegno temporaneo per i figli minori, previsto dal decreto legge licenziato dal Consiglio dei Ministri, riconosce, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una indennità mensile per ciascun figlio minore che va da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese in base all'ISEE familiare. L'agevolazione "ponte" è destinata a coloro che non hanno accesso ad alcuna forma di sostegno economico, come ad esempio i lavoratori autonomi e i disoccupati, per i quali non sono previsti assegni familiari ANF. La domanda va presentata, in modalità telematica, all'INPS, entro il 30 giugno 2021.

In sintesi i contenuti dello schema di provvedimento al momento disponibile.

A chi spetta l'assegno temporaneo	
BENEFICIARI	<p>Per accedere all'assegno "ponte", il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. Inoltre, il richiedente, con figli minori a carico, dovrà avere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;• essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;• essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;• essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;• essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
MISURA dell'ASSEGNO	<p>L'assegno varia in base al numero dei figli e all'ISEE:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell'ISEE: da 30 euro fino a 167,5 euro mensili per ogni figlio (nuclei fino a 2 figli minori);• in presenza di più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%• gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità

PRESENTAZIONE della DOMANDA	<p>La domanda deve essere presentata in modalità telematica all'Inps o ai patronati secondo le regole che saranno stabilite dall'Inps entro il 30 giugno 2021.</p> <p>Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.</p> <p>L'assegno viene erogato mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.</p> <p>L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p>
CUMULABILITÀ	<p>Il beneficio è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni</p>
ANF	<p>A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli; • di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

